



Comune di CONCA dei MARINI

(Provincia di Salerno)

Ordinanza Sindacale N.25 del 20.11.2020 - Prot. n. 0004733/2020

Oggetto. Misure, in ambito territoriale comunale, di prevenzione e di contrasto al diffondersi dell'epidemia del virus SARS - CoV-2 (COVID-19).

-Sospensione delle attività didattiche in presenza presso il Plesso Scolastico Infanzia e Primaria "Luigi Esposito" di Conca dei Marini, periodo 24 novembre - 03 dicembre 2020 (salvo proroga).

IL SINDACO

Visto che il Consiglio dei Ministri con Delibera 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per rischio sanitario a causa dell'insorgenza del virus Covid-19;

Visto il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 come convertito con Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

Visto il D. L. n. 83 del 30 luglio 2020 convertito con Legge del 25 settembre 2020 n. 83 con il quale è stato prorogato tale stato di emergenza;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, convertito con Legge 22 maggio 2020 n. 35 (proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021);

Visto il DPCM 13.10.2020;

Visto il DPCM 18.10.2020;

Viste le Ordinanze del presidente della Regione Campania volte a contenere lo stato epidemiologico in atto prestando attenzione a fattori territoriali;

Preso atto che in ambito comunale si stanno registrando contagi a seguito di eseguito screening tramite l'avvenuta effettuazione di tamponi molecolari;

Ritenuto che, sulla base dei contagi rilevati in una piccola realtà territoriale, occorre porre in essere misure atte a contrastare il diffondersi del virus che rappresenta pericolo per la popolazione;

Preso atto dei dati regionali relativi al contagio attualmente in corso nel territorio regionale;

Vista la Legge 23.12.1978 n. 833;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.3.1998 art. 117;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020;

Visto il DPCM 3 novembre 2020;

Tenuto conto di quanto disposto da vigenti provvedimenti governativi e regionali al riguardo del fenomeno epidemiologico da Covid-19;

Tenuto conto della necessità di adottare "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'Ordinanza della Regione Campania n.89 del 5 novembre 2020, con la quale, con decorrenza dal 6 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, sono state confermate, tra le altre, le seguenti misure, già disposte con la citata Ordinanza n. 86 del 30 ottobre 2020: 1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

Vista l'ordinanza Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 che ordina:

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;

1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Rilevato che, l'ordinanza regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020, con riferimento al territorio della Regione Campania e fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, prevede:

- dal 24 novembre 2020 la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;
- dal 30 novembre 2020 le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori;

Preso atto delle oggettive difficoltà riscontrate dall'utenza locale all'atto di svariati tentativi effettuati al fine di prenotarsi per sottoporsi volontariamente all'indicato test, costituito da tampone antigenico - c.d. test rapido - previsto per il personale docente, per il personale non docente, per gli alunni e per i loro familiari conviventi prima di avere accesso alla propria scuola di appartenenza;

Considerato che a tutt'oggi tale indicato screening su base volontaria, per le motivazioni sopra espresse, non è stato effettuato;

Ritenuto che tale screening sia di estrema importanza, considerata l'attuale situazione epidemiologica da Sars-CoV-2, anche per quanto attiene a zone limitrofe al Comune di Conca dei Marini, il cui Plesso Scolastico è frequentato, per l'appunto, anche da elementi appartenenti a centri vicini;

Preso atto di quanto dettato dai vigenti provvedimenti governativi e regionali e ad ulteriore restrizione in ambito territoriale comunale;

Visto l'art. 32 della costituzione Italiana, che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00 - art. 5;

Ritenuto pertanto che, nelle more dell'emanazione di ulteriori linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o Ordinanze della Regione Campania sull'argomento di che trattasi, si rende opportuno adottare misure specifiche relativamente al territorio locale comunale al fine di prevenzione e contenimento del virus da Covid-19, anche in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Considerato quanto emerso dalla riunione in videoconferenza tenutasi tra i Sindaci della Costiera Amalfitana in data 19.11.2020;

Fatti salvi ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

Nella qualità di Autorità Sanitaria e di Protezione Civile in ambito territoriale comunale;

ORDINA

- **A far data dal 24 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020 (salvo proroga) presso il Plesso Scolastico "Luigi Esposito" di Conca dei Marini è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria;**
- **A far data dal 30 novembre e fino al 3 dicembre 2020 (salvo proroga) è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza anche delle altre classi della scuola primaria come già disposto per le classi prime;**
- **Resta consentita la DAD;**
- **Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche**

condizioni di contesto e, in ogni caso, garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza, salvo che costituisca maggior reato, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.;

- La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune ed è diffusa con qualunque mezzo informatico per darne conoscenza alla popolazione;
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza è comunicata a:

- 1) S.E. il Prefetto;
- 2) Presidente della Regione Campania;
- 3) Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Amalfi;
- 4) Al Comando Stazione Carabinieri di Amalfi;
- 5) All'Ufficio di Polizia Municipale di Conca dei Marini.

Dalla Residenza Municipale, 20 novembre 2020



Il Sindaco
Gaetano Frate